

TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Ricorso proposto il 22 ottobre 2013 — ZZ e a./Corte dei conti

(Causa F-105/13)

(2014/C 15/32)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: ZZ e a. (rappresentanti: A. Coolen, J-N. Louis, É. Marchal e D. Abreu Caldas, avvocati)

Convenuta: Corte dei conti

Oggetto e descrizione della controversia

Annullamento della decisione della Corte dei conti, del 13 dicembre 2012, di non adire la Corte di giustizia per chiederle di esaminare se la sig.ra S., all'epoca membro della Corte dei conti, avesse smesso di soddisfare le condizioni richieste o gli obblighi discendenti dalla sua funzione e di non pronunciarsi sulle denunce dei ricorrenti, di non adottare alcun provvedimento tale da dichiarare pubblicamente le molestie di cui sono stati vittime, le loro sofferenze e di adottare le misure necessarie per riparare al danno subito dalla loro reputazione, dalla loro credibilità e dignità e di risarcirli dei danni morali e materiali subiti.

Conclusioni dei ricorrenti

- Annullamento della decisione adottata dalla Corte dei conti in veste di AIPN il 13 dicembre 2012 di non pronunciarsi sulle denunce dei ricorrenti, di non adottare alcun provvedimento tale da dichiarare pubblicamente le molestie di cui sono stati vittime, le loro sofferenze e di adottare le misure necessarie per riparare al danno subito dalla loro reputazione, dalla loro credibilità e dignità e di risarcirli dei danni morali e materiali subiti;
- condannare la convenuta alle spese.

Ricorso proposto il 4 novembre 2013 — ZZ/ENISA

(Causa F-109/13)

(2014/C 15/33)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentanti: L. Levi e A. Tymen, avvocati)

Convenuta: Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (ENISA)

Oggetto e descrizione della controversia

L'annullamento della decisione che ha risolto il contratto di lavoro della ricorrente e la conseguente condanna della convenuta alla sua reintegrazione, al pagamento delle indennità ad essa spettanti dal momento dell'efficacia della risoluzione del contratto fino alla sua reintegrazione, previa deduzione degli eventuali redditi da essa percepiti in tale periodo, oltre agli interessi di mora calcolati al tasso della Banca Centrale Europea aumentato di tre punti e, infine, la condanna della convenuta al risarcimento dei danni morali patiti dalla ricorrente.

Conclusioni della ricorrente

- annullare la decisione del 31 gennaio 2013 recante risoluzione del contratto di lavoro della ricorrente;
- annullare la decisione del 22 agosto 2013 recante rigetto del reclamo della ricorrente;
- conseguentemente, condannare la convenuta alla reintegrazione della ricorrente e al pagamento delle indennità ad essa spettanti dal momento dell'efficacia della risoluzione del contratto fino alla sua reintegrazione, previa deduzione degli eventuali redditi da essa percepiti in tale periodo, oltre agli interessi di mora calcolati al tasso della Banca Centrale Europea aumentato di tre punti;
- condannare la convenuta al risarcimento dei danni morali patiti dalla ricorrente, che quest'ultima stima, *ex aequo et bono*, in EUR 10 000;
- condannare la convenuta alle spese.